

Bruxelles, 24 giugno 2025
(OR. en)

10746/25

TRANS 258
DELECT 89

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|---------------|--|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 23 giugno 2025 |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea |

| | |
|----------------|---|
| n. doc. Comm.: | C(2025) 3886 final |
| Oggetto: | DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 23.6.2025 che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 3886 final.

All.: C(2025) 3886 final



Bruxelles, 23.6.2025
C(2025) 3886 final

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.6.2025

che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il trasporto internazionale di merci pericolose su strada è disciplinato dall'accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR)¹, concluso sotto l'egida della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). Gli allegati tecnici dell'ADR sono regolarmente modificati al fine di tener conto del progresso tecnico e scientifico. L'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce che le norme definite nel quadro dell'ADR in relazione al trasporto internazionale si applicano anche alle operazioni di trasporto nazionale nel territorio dell'Unione. L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati con cui modifica gli allegati di tale direttiva, in particolare per fare riferimento all'ultima versione applicabile dell'ADR nell'allegato I, capo I.1, di detta direttiva.

La direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce disposizioni comuni applicabili ai controlli dei trasporti su strada di merci pericolose, che comprendono una lista di controllo per i controlli comuni da effettuare su strada di cui all'allegato I e una classificazione comune delle infrazioni dell'ADR per categoria di rischio di cui all'allegato II. La direttiva (UE) 2022/1999 stabilisce inoltre le modalità per la comunicazione dei dati statistici relativi ai controlli.

L'obiettivo della direttiva (UE) 2022/1999 è garantire che gli Stati membri possano controllare in modo efficace e armonizzato le procedure messe in atto per verificare l'osservanza delle norme di sicurezza di cui alla direttiva 2008/68/CE e agli allegati A e B dell'ADR.

La direttiva (UE) 2022/1999 codifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio⁴. Gli allegati della direttiva 95/50/CE del Consiglio sono stati modificati da ultimo nel 2004 dalla direttiva 2004/112/CE della Commissione⁵. Gli allegati della direttiva 2008/68/CE sono stati modificati otto volte per tener conto delle modifiche apportate all'ADR, da ultimo nel 2023 dalla direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione⁶.

Le modifiche proposte dell'allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 mirano a garantire la coerenza tra la lista di controllo di cui a tale allegato e le attuali disposizioni dell'ADR applicabili ai sensi dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE. Tali modifiche faciliteranno la raccolta delle informazioni necessarie per applicare l'ADR.

¹ <https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage>.

² Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag.13).

³ Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 274 del 24.10.2022, pag. 1).

⁴ Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35).

⁵ Direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13 dicembre 2004, che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).

⁶ Direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 64).

L'ADR attualmente applicabile a norma del diritto dell'Unione stabilisce gli obblighi in materia di sicurezza degli operatori della catena di trasporto delle merci pericolose, come i trasportatori, i destinatari, i caricatori, gli imballatori, gli addetti al riempimento, gli operatori di cisterne e gli scaricatori. È pertanto opportuno modificare la lista di controllo di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 al fine di individuare gli operatori della catena di trasporto delle merci pericolose che potrebbero non aver rispettato gli obblighi di cui all'ADR.

Nella lista di controllo sono altresì necessari riferimenti alle disposizioni specifiche dell'ADR per permettere alle autorità preposte al controllo e agli operatori della catena di trasporto di individuare le disposizioni giuridiche dell'ADR applicabili.

L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/1999 impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una relazione sui controlli effettuati ogni anno solare. Tali relazioni devono comprendere il numero di infrazioni constatate per categoria di rischio, come indicato all'allegato II. Al fine di facilitare tale comunicazione, è necessario aggiungere alla lista di controllo di cui all'allegato I la categoria di rischio dell'infrazione constatata stabilita conformemente all'allegato II.

È inoltre necessario modificare l'allegato II al fine di aggiornare la descrizione e la classificazione delle infrazioni in modo da conformarsi all'ADR applicabile ai sensi dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE. L'allegato I, capo 9, del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione⁷ classifica le infrazioni in base al loro impatto sull'onorabilità dei trasportatori ed è stato redatto in modo coerente con l'allegato II della direttiva 95/50/CE del Consiglio precedentemente applicabile. È pertanto necessario che la formulazione del nuovo allegato II della direttiva (UE) 2022/1999 sia coerente con l'allegato I, capo 9, del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo di esperti in materia di trasporto interno di merci pericolose è stato istituito per assistere la Commissione nell'elaborazione di atti delegati intesi, tra l'altro, ad adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva (UE) 2022/1999, in particolare tenendo conto delle modifiche della direttiva 2008/68/CE.

Il progetto di atto è stato presentato al gruppo di esperti in materia di trasporto interno di merci pericolose in riunioni formali e ad hoc il 13 marzo 2023, l'8 giugno 2023, il 12 luglio 2023, il 16 ottobre 2023, l'11 dicembre 2023 e il 10 aprile 2024. I commenti formulati dal gruppo di esperti sono stati presi in considerazione. Inoltre gli Stati membri sono stati invitati a presentare osservazioni e suggerimenti nell'ambito di una consultazione scritta condotta tra il 13 febbraio e il 14 marzo 2025. Sono state ricevute e prese in considerazione sei risposte.

Ai fini di una consultazione pubblica il progetto di atto è stato pubblicato anche sul portale "Di' la tua"⁸ dal 18 febbraio al 18 marzo 2025. Sono state ricevute e prese in considerazione le risposte e le osservazioni di otto portatori di interessi.

⁷ Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).

⁸ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14003-Trasporto-di-merci-pericolose-procedure-uniformi-in-materia-di-controllo_it.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/1999 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo alle modifiche degli allegati I, II e III, alle condizioni stabilite nell'articolo 11 della stessa. La presente direttiva integra nel diritto dell'Unione le modifiche necessarie per garantire la coerenza con gli allegati A e B dell'ADR, adattati e applicati dall'allegato I, capo 1, della direttiva 2008/68/CE.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 23.6.2025

che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose¹, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², gli allegati A e B dell'Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957³, si applicano alle operazioni di trasporto nazionale all'interno dell'Unione.
- (2) La direttiva 2008/68/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati di tale direttiva al fine di tener conto delle modifiche dell'ADR, in particolare quelle relative al progresso scientifico e tecnico. Ai sensi della direttiva (UE) 2022/1999, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano gli allegati di tale direttiva, in particolare per tenere conto delle modifiche della direttiva 2008/68/CE e, di conseguenza, delle modifiche apportate all'ADR.
- (3) Gli allegati della direttiva 2008/68/CE, in particolare l'allegato I relativo al trasporto di merci pericolose su strada, sono stati modificati otto volte, da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione⁴.
- (4) Per garantire che le norme attualmente in vigore in materia di trasporto di merci pericolose siano adeguatamente applicate, la lista di controllo utilizzata per i controlli su strada di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 dovrebbe essere allineata all'ADR applicabile ai sensi dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.

¹ GU L 274 del 24.10.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2022/1999/oj>.

² Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj>).

³ <https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage>.

⁴ Direttiva delegata (UE) 2022/2407 della Commissione, del 20 settembre 2022, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/2407/oj).

- (5) In particolare l'allegato A, capitolo 1.4, dell'ADR stabilisce gli obblighi in materia di sicurezza degli operatori della catena di trasporto delle merci pericolose, ossia gli speditori, i trasportatori, i destinatari, i caricatori, gli imballatori, gli addetti al riempimento, gli operatori di cisterne e gli scaricatori, rendendo così chiare, trasparenti e applicabili le loro responsabilità specifiche. La lista di controllo di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 dovrebbe rispecchiare tali disposizioni dell'ADR individuando gli operatori della catena di trasporto che potrebbero essere ritenuti responsabili di una determinata infrazione. Le autorità nazionali possono basarsi su tali informazioni per effettuare ulteriori controlli.
- (6) Riferimenti alle disposizioni specifiche dell'ADR dovrebbero essere forniti nella lista di controllo di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2022/1999 per permettere alle autorità preposte al controllo e agli operatori della catena di trasporto di individuare le disposizioni giuridiche dell'ADR che sono state aggiornate.
- (7) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/1999, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione relazioni sui controlli effettuati ogni anno solare, nonché sul numero di infrazioni constatate per categoria di rischio di cui all'allegato II di tale direttiva. Al fine di facilitare tale comunicazione, la categoria di rischio di un'infrazione constatata, determinata conformemente all'allegato II, dovrebbe essere menzionata nella lista di controllo di cui all'allegato I.
- (8) L'allegato II della direttiva (UE) 2022/1999 classifica le infrazioni dell'ADR in base al livello di rischio che esse comportano. Tale lista dovrebbe essere aggiornata a seguito delle modifiche dell'ADR applicabile ai sensi dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE.
- (9) L'allegato I, capo 9, del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione⁵ classifica le infrazioni dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE in base al loro impatto sull'onorabilità dei trasportatori. Tale capo è stato redatto in modo coerente con l'allegato II della direttiva (UE) 2022/1999. È pertanto necessario che la formulazione del nuovo allegato II della direttiva (UE) 2022/1999 sia mantenuta coerente con l'allegato I, capo 9, del regolamento (UE) 2016/403.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 e, per motivi di chiarezza, sostituirli.
- (11) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁶, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento,

⁵ Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/403/oj>).

⁶ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva (UE) 2022/1999

Gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [data di adozione + un anno] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [data di adozione + un anno + un giorno].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23.6.2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN